

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori D'AMICO, CERVONE e GRAZIOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1977

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 417, recante « Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato », all'articolo 133, detta norme transitorie e particolari per i concorsi a posti di preside e di direttore didattico.

Il primo comma del suddetto articolo prevede infatti un concorso speciale per soli titoli, integrato da un colloquio, per i posti, vacanti e disponibili, di preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte.

Il terzo comma dello stesso articolo, che si riferisce ai direttori didattici, anche non prevedendo un concorso speciale, statuisce l'ammissione, riservata ad una particolare cate-

ria di candidati, alla prova orale del primo concorso normale a posti di direttore didattico, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il citato comma recita testualmente come appresso: « Alla prova orale del primo concorso a posti di direttore didattico, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, saranno ammessi i candidati che in precedenti concorsi a posti di direttore didattico non siano stati ammessi alla prova orale, avendo riportato nella prova scritta di cultura generale una votazione non inferiore a sette decimi, e in quella di legislazione scolastica una votazione non inferiore a sei decimi. Il voto della prova scritta di cultura generale sarà rapportato in trentacinquesimi ».

Ora, per concorde parere di molti parlamentari di diversa estrazione politica e di componenti di sindacati di categoria, quanto codificato con il terzo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 sopra richiamato deve essere considerato privilegiante, ingiusto ed inadeguato.

Deve essere considerato privilegiante, in quanto reputa la cultura specialistica qualitativamente inferiore alla cultura generale, non tenendo conto che non può esservi cultura specialistica valida ed attendibile se non fondata su quella generale.

Deve essere considerato palesemente ingiusto, in quanto riserva un trattamento speciale, concedendo il beneficio dell'ammissibilità alla prova orale del prossimo concorso a posti di direttore didattico solo ad alcuni candidati, escludendone altri che hanno riportato votazioni identiche ed addirittura, in taluni casi, superiori. Per effetto del comma in parola, infatti, candidati che in precedenti concorsi hanno superato la prova di cultura generale con la votazione di 35/50 e quella di legislazione scolastica con una votazione di 30/50, totalizzando nel complesso 65/50, sono ammessi alla prova orale, mentre candidati che hanno riportato votazioni complessive superiori (65/50 - 67/50 - 68/50 - 69/50) ne sono ingiustamente ed incomprensibilmente esclusi.

Deve essere infine considerato inadeguato, perchè l'Amministrazione non può presumere di far fronte alle gravi ed urgenti necessità della scuola attraverso le vie di un concorso normale a posti di direttore didattico, il cui espletamento, è risaputo, richiede non meno di due anni, quando risulta che diverse centinaia di direzioni didattiche, tuttora gravate tra l'altro degli incombeni relativi alla direzione anche della scuola materna, sono prive di titolare e sono date in reggenza al direttore didattico del circolo viciniore, con tutti gli inconvenienti e le limitazioni che ne derivano.

Ma, a parte i motivi di urgenza di cui si è detto, vi sono imprescindibili ragioni di giustizia per le quali si rende necessario il ban-

do di un concorso speciale riservato a tutti quei candidati che, in un precedente concorso a posti di direttore didattico, non siano stati ammessi alla prova orale pur avendo superato entrambe le prove scritte, riportando in una di esse — quella di cultura generale oppure quella di legislazione scolastica — una votazione non inferiore a sei decimi.

Entrambe le votazioni, infatti, costituiscono una valutazione ormai acquisita, risultando scaturita da regolari esami di concorso e rappresentando perciò un elemento certo ed indiscutibile di possesso di preparazione, che l'Amministrazione può e deve tener presente nel reclutamento del personale di cui ha bisogno per la piena efficienza della scuola cui è finalizzato un puntuale esercizio della funzione direttiva.

È forse non inutile, inoltre, tener presente che dei 776 candidati, che possono fruire prevedibilmente dei benefici previsti dal 3° comma dell'articolo 133 secondo la sua attuale formulazione, in base a rilievi eseguiti, sono all'incirca 250 coloro che potranno beneficiare dell'ammissibilità alla prova orale del prossimo concorso normale o del prossimo concorso speciale a posti di direttore didattico, in quanto gli altri, o sono stati collocati in pensione, o hanno già vinto il concorso a posti di direttore didattico, o sono passati ad altro ruolo.

Il concorso speciale a posti di direttore didattico, che si impone, si è detto, anche per motivi di giustizia, permetterebbe di valutare con rapidità e senza eccessiva spesa quei candidati che in un precedente concorso regolare hanno positivamente superato una duplice prova scritta (oggi non più richiesta), riportando in una delle due prove una votazione non inferiore a sei decimi e dando così indubbia e sufficiente prova di essere adeguatamente preparati ai compiti che dalle leggi vigenti sono conferiti ai direttori didattici.

Il disegno di legge che segue, sostanzialmente analogo a quelli sulla stessa materia già presentati nell'altro ramo del Parlamento, non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Viene bandito, con carattere di urgenza, un concorso speciale per titoli, integrato da un colloquio, riservato a tutti i candidati che, in un precedente concorso a posti di direttore didattico, non siano stati ammessi alla prova orale, avendo superato entrambe le prove scritte e riportato in una qualsiasi delle stesse una votazione non inferiore a sette decimi e nell'altra una votazione non inferiore a sei decimi.

I voti delle due prove scritte, quella di cultura e quella di legislazione, saranno rapportati in quarantesimi.

Il 3° comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, viene abrogato.